


CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE "ORTORAD SRL" CON SEDE LEGALE IN MANTOVA STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD N. 21/B PER LA STRUTTURA SANITARIA "MEDICENTER", CON SEDE A MANTOVA, IN STRADA CIRCONVALAZIONE SUD N. 21/B - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE. ANNO 2016

PREMESSO

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura, nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che *"in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato"*;
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i.;
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07. 2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. X/3275 del 16.03.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. che con la Deliberazione n. X/4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
6. che ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n. 33/2009, così come modificato dalla legge



regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

7. che in data 30.04.2015, tra l'ASL di Mantova e l'Ente "Ortorad srl" con sede Legale in Mantova - Strada Circonvallazione Sud n. 21/B - per la Struttura ambulatoriale denominata "Medicenter, si è stipulato un contratto, per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale;

8. che, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 23/2015 e della DGR n. X/4470 del 10.12.2015, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana subentra, relativamente ai rapporti giuridici ed economici da presente contratto, alle cessate ASL di Mantova e di Cremona;

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato negli Allegati alle DGR n. X/4702/2015, X/5118/2016 e X/5166/2016 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificato dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015;


Tutto ciò premesso

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Mantova, in via dei Toscani, 1 – C.F./P.I. 02481970206, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Bellini, nato a Sarnico (BG) il 31.07.1961, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4669 del 23.12.2015

e

l'Ente Ortorad Srl con sede legale in Mantova Strada Circonvallazione Sud n. 21/B, – P.I. 02182230207, per la Struttura ambulatoriale denominata "Medicenter", ubicata a Mantova in Strada Circonvallazione Sud n. 21/B, nella persona del Dott. Michele Nicchio, in qualità di Legale Rappresentante, si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 30.04.2015, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione



dei seguenti articoli:

Art. 1 Oggetto


Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 8, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL di Mantova e l'Ente Ortorad Srl in data 30.04.2015.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dall'ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.

Art. 3 Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per le attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, e segnatamente per le prestazioni di diagnostica per immagini, prestazioni di area cardiologica, odontostomatologia, la quota di risorse corrisponde al valore calcolato secondo il disposto delle DGR X/4702/2015 e X/5166/2016, il tutto portato al



95% (euro 262.114,57), a cui sono da aggiungersi € 5.518,20 che corrispondono ad una ulteriore quota pari a due punti percentuali, attribuita dall'ATS secondo i progetti di cui all'art. 4. La quota totale ammonta ad € 267.632,77, valore da considerarsi quale 97%.

Tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% e il 106% fino al 60%.

Art. 4 Progetti per il miglioramento della qualità dei servizi

Alla Struttura è destinata una quota di risorse di 5.518,20 € relativa alle attività di specialistica ambulatoriale assegnata sulla base di specifici progetti (allegati al presente contratto) sviluppati con la finalità di migliorare la qualità dei servizi erogati. La predetta quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi definiti dai progetti di cui all'allegato del presente contratto.

Art. 5 Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L'erogatore si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo e continuo durante tutto l'arco dell'anno, con le risorse economiche negoziate.

Art. 6 Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali per cui, sulla base del DPCM LEA, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 7 Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale



I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con la DGR n. VIII/9581/09 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 7 bis Rete Regionale di Prenotazione


Il progetto Rete Regionale di Prenotazione è iniziativa di Regione Lombardia e prevede di mettere a disposizione di tutti i soggetti erogatori pubblici e privati che vogliano aderire al progetto, il servizio per la prenotazione di prestazioni specialistiche sanitarie. Oggetto del servizio sono i contatti gestiti (prenotazioni, spostamenti e revoche) per il soggetto erogatore sottoscrittore. In adempienza alle indicazioni della DGR. n. VIII/6538 del 30.01.2008, una parte del costo del contatto gestito è a carico della singola struttura erogatrice. L'Ufficio CCR dell'ATS di Milano comunicherà alle ATS ed a ogni soggetto erogatore pubblico/privato aderente alla Rete Regionale di prenotazione i dati riferiti ai contatti gestiti e l'onere a carico della singola struttura erogatrice che dovrà essere detratto dall'ATS dall'importo riconosciuto alla stessa (struttura erogatrice) per la prestazione erogata – come sancito dalle DGR X/1424/2014 e n. X/2958 del 19.12.2014. Le parti prendono atto che gli adempimenti che si richiedono agli enti aderenti al progetto sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano annuale SISS ed il Piano di Diffusione della Rete Regionale di Prenotazione.

Art. 8 Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'accreditamento.

Art. 9 Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause nel rispetto della certificazione antimafia.



Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, 31/05/2016

Il Direttore Generale

ATS della Val Padana

Aldo Bellini
Aldo Bellini

Il Legale Rappresentante

Ente "Ortorad Srl"

Michele Nicchio
Michele Nicchio

SI ALLEGA CLAUSOLA DI RISERVA QUALE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO

Michele Nicchio



CLAUSOLA DI RISERVA

Si significa che la scrivente in data 31 Maggio 2016 ha sottoscritto con la ATS della Val Padana il "Contratto Integrativo anno 2016" senza che ciò determini accettazione o acquiescenza alle pattuizioni in esso contenute che costituiscono applicazione delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. X/4702 in data 29 dicembre 2015, oggetto di specifica impugnativa innanzi al TAR. Pertanto, si formula sin d'ora ogni più ampia riserva di far valere i diritti e gli interessi derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto in ordine alla validità delle clausole del presente contratto.

Inoltre la scrivente, precisa che la sottoscrizione del suddetto contratto non comporta accettazione e/o acquiescenza relativamente al budget indicato nel "Contratto Integrativo anno 2016" art. 3 e formula sin d'ora ogni più ampia riserva di meglio contestare la corretta determinazione del suddetto budget 2016 riportato all'art. 3 del "Contratto integrativo anno 2016", in quanto avendo il Centro avviato la sua attività nel mese di maggio 2015, si ritiene corretto e legittimo un ridimensionamento del budget stesso per lo meno in proporzione annua. I dati a consuntivo dell'anno 2015 confermano una stabilizzazione della produzione oltre i 75.000,00 euro mensili, tanto che alla data odierna il budget proposto è già stato superato.

Infine, si precisa che la sottoscrizione del suddetto contratto non comporta accettazione e/o acquiescenza: a) né alle determinazioni di cui alla D.G.R. n. X/5166 del 16.05.2016 in ordine all'obbligo di adesione al call center regionale per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ed agli adempimenti a tale obbligo connessi, nonché agli eventuali ulteriori aspetti lesivi di tale deliberazione; b) né agli eventuali atti applicativi delle medesime deliberazioni, né alle pattuizioni di detto contratto integrativo che costituiscono applicazione delle suddette determinazioni di cui alla D.G.R. n. X/5118/2016 e di cui alla D.G.R. n. X/5166/2016; deliberazioni, determinazioni, atti e provvedimenti questi tutti che la scrivente si riserva sin d'ora di impugnare e contestare in sede amministrativa e/o giurisdizionale.

Pertanto la scrivente, pur garantendo la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni in regime di S.S.N., formula sin d'ora ogni più ampia riserva di far valere i diritti e gli interessi derivanti dalla rideterminazione del budget complessivo per l'anno 2016 oltreché dall'eventuale annullamento nelle parti contestate delle suddette D.G.R. n. X/5118/2016 e D.G.R. n. X/5166/2016 anche ai fini della validità delle clausole del suddetto "Contratto Integrativo 2016" sottoscritto in data 31 Maggio 2016 .

Mantova, lì 31 Maggio 2016



Ortorad Srl
Nicchio Dr. Michele



L'Erogatore si impegna al rispetto delle disposizioni delle DGR n. X/4702/2015, X/5118/2016, X/5166/2016 e alla condivisione ed al perseguimento degli obiettivi indicati in sede regionale ai Direttori Generali delle ATS. Alla Struttura viene assegnata una quota di risorse, pari ad € 5.518,20, corrispondenti a due punti percentuali dell'importo complessivo del contratto, con l'impegno a:

- salvaguardare in via prioritaria il fabbisogno e la conseguente erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni specialistiche ambulatoriali: visite specialistiche, attività ecografiche, attività di screening, mammografie;
- garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa;
- garantire la prosecuzione del progetto ambulatori aperti.

L'Erogatore si impegna altresì ad aderire ad un percorso progettuale, di concerto con l'ATS, volto a mettere a punto, entro il 30 settembre 2016, modalità di rilevazione delle attività erogate in regime privatistico attraverso lo strumento del flusso informativo di cui alla Circolare 28 San/1997, definendo nel contempo limiti di accettabilità tra le date proposte per prestazioni in regime di SSN e regime privatistico.

Oggetto di detto percorso progettuale riguarderà in modo particolare prestazioni individuate tra quelle sotto elencate, che costituiscono gli ambiti di criticità cui è prioritariamente legata la corresponsione delle risorse:

Ortorad	Ecografie
	Radiografie

Oltre a ciò dovrà essere implementata la disponibilità delle agende di prenotazione che renda possibile, a partire dall'1/01/2017, che tutte le attività ambulatoriali siano prenotabili tramite il Call Center regionale, dando visibilità su tutte le agende di prenotazione.

L'Azienda si impegna inoltre a presentare e sviluppare nel corso dell'esercizio una progettualità finalizzata all'implemento dei percorsi di presa in carico del paziente cronico, con particolare riguardo alla garanzia di continuità delle cure nell'ambito della rete territoriale di riferimento.



Argomento	Ulteriori obiettivi	Indicatori
TEMPI D'ATTESA	Rispetto delle scadenze segnalate dall'ATS per l'inserimento dei dati relativi ai tempi d'attesa nell'area dedicata nel sito web ATS	100% degli inserimenti entro la scadenza prevista
	Indicazione sulla prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali della classe di priorità e del quesito diagnostico, sulla base dell'esigenza clinica riscontrata nel momento dell'anamnesi da parte degli specialisti interni	Incremento della corretta compilazione del campo della classe di priorità
APPROPRIATEZZA	Partecipazione attiva di propri referenti, secondo specifica competenza, alle iniziative di formazione, studio e ricerca promosse dall'ATS in materia di aderenza ai PDTA delle Reti di patologia	Evidenza della partecipazione attiva dagli atti delle attività formative
COMPLETEZZA DELLA PRESCRIZIONE SPECIALISTICA	Obbligo da parte degli specialisti, a seguito della richiesta di una consulenza, di provvedere all'utilizzo del ricettario del SSN per prescrivere gli accertamenti che ritiene opportuni al completamento dell'iter diagnostico, senza rinviare l'assistito al Medico o Pediatra di famiglia per la sola trascrizione (l'applicazione di tale condotta sarà valutata tramite le eventuali segnalazioni di mancata applicazione che perverranno all'URP ATS)	≤ 1 segnalazione ad URP/100 prescrizioni emesse da specialista interno nel 2016
TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E QUALITÀ DEL DEBITO INFORMATIVO	Tempestività del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori	100% delle trasmissioni mensili entro la scadenza prevista
	Completezza del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori	≤ 1% di record 28/SAN in ritardo di due mesi oltre la scadenza prevista
	Qualità del flusso di ritorno dell'attività di autocontrollo	≤ 5% di errori "formali" ≤ 5% di errori "sostanziali"
ACCREDITAMENTO	Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente	Trasmissione dichiarazione all'atto della stipula del presente contratto
	Autocertificazione del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica: in cartaceo, specificando che sono rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità, con compilazione del flusso informativo attraverso l'apposito software Sestante e con trasmissione flusso informativo excel per il personale di area sanitaria, con le relative variazioni, come da schema ATS	Trasmissione cartaceo, compilazione sw Sestante e trasmissione flusso informativo del personale in excel, con cadenza quadrimestrale entro il 45esimo giorno successivo alla fine del quadrimestre di riferimento
URP	Partecipazione alle iniziative promosse dall'URP dell'ATS della Val Padana, al fine di valorizzare la Customer Satisfaction, con condivisione di alcune modalità di trattamento delle segnalazioni, anche attraverso la costruzione di una struttura di FORUM degli URP.	Partecipazione ≥ 80% agli incontri che verranno organizzati
SISS	Adeguamento al nuovo sistema di codifica CUDES secondo indicazioni regionali; adeguamento dei Sistemi Informativi al SISS secondo prossime indicazioni regionali; tempestività di pubblicazione referti entro 24 ore (90% per laboratorio, 85% per altri ambiti); accettazione, blocco ed erogazione delle ricette dematerializzate che vengono presentate ai propri sportelli.	